

CONTRATTI A TERMINE – ART. 19 BIS DL N.18/2020 – AMBITO DI APPLICAZIONE: NOTA DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 762/2021

scritto da Francesco Cotini | Maggio 17, 2021



Con la nota n.762 dello scorso 12 maggio, in allegato, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti riguardo la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale connessi all'emergenza Covid-19.

L'INL, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricorda che con l'art. **19 bis del DL n.18/2020**, recante "*Norma di interpretazione autentica in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine*", il legislatore ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra l'altro, al divieto di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), del DLgs. n. 81/2015.

La nota in commento chiarisce che il predetto articolo è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa

delle disposizioni che disciplinano l'erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, artt. da 19 a 22 del DL 18/2020, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione (da ultimi art. 1, comma 300, L. 178/2020 e art. 8 DL n. 41/2021).

In considerazione quindi del richiamo alla normativa originaria di cui agli artt. 19 e ss. del DL n. 18/2020 da parte delle norme successive, l'INL specifica che l'inciso *"nei termini ivi indicati"* contenuto nell'art. 19 bis, è dunque da interpretare in senso "dinamico", facendo riferimento alla platea di lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuati dall'art. 8 del DL n.41/2021 nei *"lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Pertanto, in virtù delle predette disposizioni, l'Ispettorato ritiene possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza Covid-19, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n.41/2021 – cd. Decreto Sostegni).

All.to [inl_762_pdf](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it